

**ISPRO**Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE***(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)*N° 304 del 11/11/2021

Oggetto: Oncologia territoriale: modello organizzativo e avvio della sperimentazione. Approvazione dell'Accordo di Collaborazione con l'Istituto di Management della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna (Laboratorio Management e Sanità).	
Struttura Proponente	S.C. Attività Tecnico Amministrative
	S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche
	Cristina Gheri 
	Responsabile del procedimento
	Tecla Orlando 
	Estensore
	Tecla Orlando 
Allegati n.	1

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
5.000,00	Costi per altri servizi non sanitari da pubblico	3B020320	2021
15.000,00	Costi per altri servizi non sanitari da pubblico	3B020320	N.D.

Eseguibile a norma di Legge dal 26/11/2021Pubblicato a norma di Legge il 11/11/2021Inviato al Collegio Sindacale il 11/11/2021**IL DIRETTORE GENERALE**

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016, prorogato con D.P.G.R.T. n. 172 del 18/12/2020 e con atto del Presidente della Giunta Regionale n. registrazione 0023084 del 20.01.2021

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d'atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 11 del 13 gennaio 2020 con la quale è stato modificato/integrato il Regolamento di organizzazione e l'organigramma adottato con Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018.

Considerato che:

- con delibera n. 119 del 23/04/2021 ISPRO ha recepito la Delibera Giunta Regionale n. 167 del 08/03/2021 di approvazione del progetto "Oncologia territoriale: modello organizzativo e avvio della sperimentazione";
- la DGR n. 167/2021 ha quantificato complessivamente in Euro 290.000,00 le risorse finanziarie complessive da assegnare a ISPRO per la realizzazione del progetto di cui al punto precedente;
- con la suddetta DGR n. 167/2021 la Regione ha prenotato la somma di Euro 260.000,00 per l'anno 2021 e la somma di Euro 30.000,00 per l'anno 2022 all'interno delle disponibilità libere del capitolo 24136 – competenza pura del bilancio di previsione 2021/2023;
- che, con nota del Direttore Generale della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana, avente ad oggetto "precisazione su delibere di Giunta", prot. n. 0523730 del 15/11/2018, le Delibere di Giunta che approvano progetti specifici e per i quali vengono prenotate risorse regionali sul capitolo di fondo sanitario indistinto n. 24136, consentono all'azienda di attivare il progetto senza consentire tuttavia l'iscrizione in bilancio della somma prenotata;
- con la stessa Delibera n. 119 del 23/04/2021 ISPRO ha definito un programma di massima delle attività da intraprendere per l'esecuzione del progetto di oncologia territoriale;
- tra le predette attività è ricompresa al punto "D) *Formalizzazione collaborazione con Laboratorio MeS per l'individuazione di un professionista deputato al supporto per il monitoraggio del progetto*";

Visto il testo dell'Accordo di collaborazione pervenuto dall'Istituto di Management della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna (Laboratorio Management e Sanità) (di seguito anche solo la Scuola), allegato A alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale del presente atto nel quale viene stabilito che:

- ISPRO e la Scuola hanno definito lo svolgimento di attività di interesse comune da effettuarsi secondo quanto specificato nell'Accordo stesso;
- ai fini dello svolgimento del Progetto, per la realizzazione delle attività di sua competenza, come definite all'articolo 2, la Scuola si avvarrà del personale dipendente (tecnico-amministrativo, docente e ricercatore), di assegnisti di ricerca e borsisti allo stesso afferenti (di seguito "personale") o di eventuali collaboratori esterni, in conformità alle disposizioni normative vigenti. Al Progetto potranno collaborare anche allievi universitari e Ph.D. della Scuola.
- ISPRO, ai fini dello svolgimento del Progetto, per la realizzazione delle attività di sua competenza, come definite all'articolo 2 si avvarrà del proprio personale in servizio presso la stessa;

15 NOV. 2021

- ISPRO e la Scuola si impegnano a realizzare tutte le attività connesse alla esecuzione del presente accordo con la massima diligenza, secondo standard di elevata professionalità e qualità;
- le Parti si impegnano a fornire la massima collaborazione nell'espletamento delle attività oggetto del presente atto, attraverso la messa a disposizione di proprio personale qualificato o il conferimento, con oneri a proprio carico, di incarichi a favore di soggetti qualificati che collaborino alle attività;
- le Parti stabiliscono che sono tre le macro-attività attese:
 - 1) ISPRO e la Scuola concordano di collaborare per produrre evidenze sulla sperimentazione della rete territoriale oncologica utilizzando i dati disponibili tramite il Sistema di valutazione della performance di Aziende sanitarie nonché dati ad hoc disponibili presso/tramite ISPRO per la valutazione della sperimentazione. La valutazione sarà basata su indicatori proxy di continuità assistenziale e di appropriatezza relativi ai percorsi ed ai setting territoriali di presa in carico del paziente oncologico. A titolo esemplificativo le misure potranno riguardare gli accessi alle visite specialistiche con riferimento alle visite di follow-up e alla loro modalità di erogazione (in presenza oppure in tele visita); il numero e la tipologia di terapie somministrate in setting territoriali; il numero di visite/consulenze alle équipes multiprofessionali nel setting dell'Assistenza Domiciliare Integrata; il numero di briefing strutturati (in presenza oppure in modalità teleconsulto) con i medici della AFT e gli oncologi ospedalieri. Gli indicatori saranno selezionati congiuntamente tra le Parti sulla base di criteri di significatività, di fattibilità e attendibilità di calcolo.
 - 2) La Scuola si impegna ad utilizzare le evidenze prodotte con l'attività 1 per supportare ISPRO nella definizione dei requisiti organizzativi propri del modello dell'oncologia territoriale al fine di una sua eventuale estensione a livello regionale.
 - 3) Le Parti si impegnano a partecipare ad incontri periodici per l'aggiornamento dell'attività, la raccolta di input e dati ad hoc disponibili presso/tramite ISPRO, nonché lo scambio dei risultati preliminari. La Scuola partecipa agli incontri della Cabina di Regia di monitoraggio per tutta la durata della sperimentazione e successiva fase di rendicontazione;
- per le attività sopra indicate, ISPRO si impegna a versare alla Scuola un corrispettivo onnicomprensivo di Euro 20.000 (Euro ventimila/00) per:
 - la conduzione e gestione di attività strumentali e elaborazione dati per la valutazione della sperimentazione del progetto di oncologia territoriale;
 - la partecipazione a momenti di coordinamento istituiti da ISPRO con i dipartimenti oncologici e supporto nella redazione della delibera regionale.
 Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:
 - Euro 5.000 alla sottoscrizione dell'accordo;
 - Euro 15.000 a seguito della condivisione dei risultati della sperimentazione (attività 1) e supporto per la definizione dei requisiti per l'eventuale estensione della sperimentazione a livello regionale (attività 2).

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. di approvare il testo dell'Accordo di Collaborazione da sottoscrivere con l'Istituto di Management della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna (Laboratorio Management e Sanità), allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;

11 NOV 2021

2. che, per la realizzazione del progetto di Oncologia territoriale: modello organizzativo e avvio della sperimentazione, la Regione Toscana, con Deliberazione Giunta Regionale n. 167 del 08/03/2021, ha quantificato complessivamente in Euro 290.000,00 il budget complessivo da assegnare a ISPRO;
3. che, con la suddetta DGR n. 167/2021, la Regione Toscana ha prenotato la somma di Euro 260.000,00 per l'anno 2021 e la somma di Euro 30.000,00 per l'anno 2022 all'interno delle disponibilità libere del capitolo 24136 – competenza pura del bilancio di previsione 2021/2023;
4. che, con nota del Direttore Generale della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana, avente ad oggetto “precisazione su delibere di Giunta”, prot. n. 0523730 del 15/11/2018, le Delibere di Giunta che approvano progetti specifici e per i quali vengono prenotate risorse regionali sul capitolo di fondo sanitario indistinto n. 24136, consentono all'azienda di attivare il progetto senza consentire tuttavia l'iscrizione in bilancio della somma prenotata;
5. che per le attività sopra indicate, ISPRO si impegna a versare alla Scuola un corrispettivo onnicomprensivo di Euro 20.000 (Euro ventimila/00) per:
 - la conduzione e gestione di attività strumentali e elaborazione dati per la valutazione della sperimentazione del progetto di oncologia territoriale;
 - la partecipazione a momenti di coordinamento istituito da ISPRO con i dipartimenti oncologici e supporto nella redazione della delibera regionale.Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:
 - Euro 5.000 alla sottoscrizione dell'accordo;
 - Euro 15.000 a seguito della condivisione dei risultati della sperimentazione (attività 1) e supporto per la definizione dei requisiti per l'eventuale estensione della sperimentazione a livello regionale (attività 2);
6. che l'importo di euro 5.000,00 previsto alla sottoscrizione dell'accordo non risulta inserito nel bilancio preventivo dell'Istituto anni 2021;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Riccardo Poli)

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Mario Piccoli Mazzini)

**IL DIRETTORE
GENERALE**
(Prof. Gianni Amunni)

Elenco degli Allegati

Allegato A – Accordo di Collaborazione con l'Istituto di Management della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna (Laboratorio Management e Sanità) pagg. 10

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.C. Attività Tecnico Amministrative ISPRO

S.S. Personale ISPRO

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche ISPRO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

ISPRO (Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica), con sede LEGALE in Firenze, Via Cosimo Il Vecchio 2, Codice Fiscale 94158910482 - P. IVA 05872050488, rappresentata dal Direttore Prof. Gianni Amunni (di seguito, per brevità, indicato anche come "ISPRO"),

e

l'Istituto di Management della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna (Laboratorio Management e Sanità), con sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, Codice Fiscale 93008800505, P.IVA 01118840501, e sede amministrativa in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 24, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore, Prof. Andrea Mario Cuore Piccaluga, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza dell'art. 50, 4 comma del vigente "Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità" e del D.R. n. 369 del 20.11.2013 (di seguito, per brevità, indicato anche come "Istituto" o "Scuola"),

premesse che:

- a) la Scuola, ente di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, ai sensi dell'art. 26 del proprio Statuto, è articolata in sei Istituti di ricerca tra i quali l'Istituto di Management e che in tale ambito opera il Laboratorio Management e Sanità che da anni svolge attività di ricerca sul tema del sistema di valutazione della *performance* in sanità;
- b) sin dall'anno 2004, nell'ambito del Protocollo d'intesa in tema di salute con la Regione Toscana, la Scuola, attraverso il Laboratorio Management e Sanità, svolge attività di ricerca sulle tematiche di management ed organizzazione dei servizi sanitari e di formazione manageriale delle figure direzionali dei sistemi sanitari regionali;
- c) la Scuola, insieme con la Regione Toscana, ha ottenuto in data 10 aprile 2009 il brevetto italiano - numero brevetto 0001358839 - per l'architettura di un "Sistema di valutazione della performance di Aziende sanitarie", nonché un brevetto conseguito in data 14 giugno 2011 - numero brevetto 0001389298 - per l'applicazione del "Metodo per la gestione di indicatori multidimensionali di performance di Aziende di servizi";
- d) la Regione Toscana, contitolare unitamente alla Scuola dei brevetti sopra indicati, autorizza la Scuola all'utilizzo degli stessi sull'intero territorio nazionale e a livello internazionale, in attività di valutazione delle *performance* che le siano affidate da altri enti e/o aziende pubbliche o

- private; la Regione Toscana e la Scuola concordano la possibilità, a loro giudizio, di concedere l'utilizzo dei brevetti a titolo gratuito a istituzioni no profit nazionali e internazionali;
- e) il suddetto sistema di valutazione delle performance in ambito sanitario è strumento idoneo a raccogliere informazioni importanti sulla *performance* dei sistemi sanitari, consentendo, altresì, di ottenere dati sull'uso dei servizi sanitari per percorsi di cura complessi quali l'ambito oncologico;
 - f) in virtù dell'Accordo di collaborazione in essere tra il Laboratorio Management e Sanità e la Regione Toscana per la realizzazione delle attività di ricerca e valutazione per il sistema sanitario approvata con Delibera Regionale n. 247/2021 per il biennio 2021-2022, la Regione Toscana trasmette al Laboratorio Management e Sanità i dati dei flussi amministrativi sanitari resi anonimi.
 - g) ISPRO è ente del Servizio Sanitario Regionale e ha come obiettivo primario la promozione, misura e studio di azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori e di organizzazione e coordinamento, in sinergia con le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, dei percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché dei programmi di ricerca in ambito oncologico;
 - h) la Legge regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74, "Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)", all'art. 16 ha riconosciuto a ISPRO la funzione di coordinamento operativo della rete oncologica toscana, attraverso l'organismo di coordinamento di cui all'art. 17;
 - i) la Regione Toscana con Delibera Giunta Regionale n. 735 del 15 giugno 2020 ha approvato le Linee di indirizzo per lo sviluppo di percorsi integrati di cura nella rete oncologica regionale e ha affidato ad ISPRO il coordinamento complessivo delle progettualità aziendali per il recepimento delle indicazioni di cui alle Linee di indirizzo adottate con DGR n. 735/2020;
 - j) la Regione Toscana con Delibera Giunta Regionale n. 167 del 08 marzo 2021 ha approvato il progetto di ISPRO "Oncologia territoriale: modello organizzativo e avvio della sperimentazione", all. A alla predetta delibera, e ha affidato allo stesso Istituto il management del progetto;

- k) con delibera n. 119 del 23 aprile 2021 ISPRO ha recepito la delibera regionale n. 167/2021 di approvazione del progetto, all. A, e ha definito un programma di massima delle attività da intraprendere, all. B;
- l) tra le attività di cui al progetto "Oncologia territoriale: modello organizzativo e avvio della sperimentazione" ISPRO ha previsto che la valutazione dei risultati avvenga attraverso la collaborazione del Laboratorio Management e Sanità;
- m) con il presente accordo s'intende, pertanto, perseguire i comuni interessi pubblici propri delle Parti coinvolte, operativamente o attraverso attività di elaborazione dei dati utili per la redazione del documento regionale;
- n) ai summenzionati fini le Parti coinvolte provvedono, secondo le modalità di seguito descritte, all'utilizzo ed allo scambio reciproco dei dati e dei risultati elaborati, in quanto di reciproca utilità istituzionale;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

ISPRO e la Scuola definiscono lo svolgimento di attività d'interesse comune (di seguito "Progetto"), da effettuarsi secondo quanto specificato nell'articolo 2.

Ai fini dello svolgimento del Progetto, per la realizzazione delle attività di sua competenza, come definite all'articolo 2, la Scuola si avvarrà del personale dipendente (tecnico-amministrativo, docente e ricercatore), di assegnisti di ricerca e borsisti allo stesso afferenti (di seguito "personale") o di eventuali collaboratori esterni, in conformità alle disposizioni normative vigenti. Al Progetto potranno collaborare anche allievi universitari e Ph.D. della Scuola.

ISPRO, ai fini dello svolgimento del Progetto, per la realizzazione delle attività di sua competenza, come definite all'articolo 2 si avvarrà del proprio personale in servizio presso la stessa.

Art. 2 - Attività

Mediante la sottoscrizione del presente accordo, ISPRO e la Scuola si impegnano a realizzare tutte le attività connesse alla esecuzione del presente accordo con la massima diligenza, secondo *standard* di elevata professionalità e qualità.

Le Parti si impegnano a fornire la massima collaborazione nell'espletamento delle attività oggetto del presente atto, attraverso la messa a disposizione di proprio personale qualificato o il

conferimento, con oneri a proprio carico, di incarichi a favore di soggetti qualificati che collaborino alle attività.

Tre sono le macro-attività attese:

- 1) ISPRO e la Scuola concordano di collaborare per produrre evidenze sulla sperimentazione sul campo della rete territoriale oncologica utilizzando i dati disponibili tramite il Sistema di valutazione della performance di Aziende sanitarie nonché dati ad hoc disponibili presso/tramite ISPRO per la valutazione della sperimentazione. La valutazione sarà basata su indicatori proxy di continuità assistenziale e di appropriatezza relativi ai percorsi ed ai setting territoriali di presa in carico del paziente oncologico. A titolo esemplificativo le misure potranno riguardare gli accessi alle visite specialistiche con riferimento alle visite di follow-up e alla loro modalità di erogazione (in presenza oppure in televisita); il numero e la tipologia di terapie somministrate in setting territoriali; il numero di visite/consulenze alle équipes multiprofessionali nel setting dell'Assistenza Domiciliare Integrata; il numero di briefing strutturati (in presenza oppure in modalità teleconsulto) con i medici della AFT e gli oncologi ospedalieri. Gli indicatori saranno selezionati congiuntamente tra le Parti sulla base di criteri di significatività, fattibilità e attendibilità di calcolo.
- 2) La Scuola si impegna ad utilizzare le evidenze prodotte con l'attività 1 per supportare ISPRO nella definizione dei requisiti organizzativi propri del modello dell'oncologia territoriale al fine di una sua eventuale estensione a livello regionale.
- 3) Le Parti si impegnano a partecipare ad incontri periodici per l'aggiornamento dell'attività, la raccolta di input e dati ad hoc disponibili presso/tramite ISPRO, nonché lo scambio dei risultati preliminari. La Scuola partecipa agli incontri della Cabina di Regia di monitoraggio per tutta la durata della sperimentazione e successiva fase di rendicontazione.

Art. 3 - Riservatezza

L'esecuzione del presente contratto può comportare che le Parti si scambino informazioni e notizie proprietarie e confidenziali, in qualsiasi forma, sia scritta che orale, (di seguito, "Informazioni Confidenziali").

Le Parti si impegnano a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo le Informazioni Confidenziali che siano state fornite e/o rivelate dall'altra Parte o comunque acquisite nell'esecuzione del rapporto.

Le Parti si impegnano, in particolare, a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte, senza il preven-

tivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;

- non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse;
- conservare, con la massima cura e diligenza, le Informazioni Confidenziali, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione del presente accordo. Detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni ed impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli obblighi di riservatezza previsti nel presente accordo;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Confidenziali salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente accordo.

Su richiesta di una Parte, l'altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Confidenziali ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione. Resta inteso che le Informazioni Confidenziali rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione del presente atto o altra dichiarazione formulata in esecuzione dello stesso potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.

Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione del presente accordo per qualsiasi motivo e dovranno essere rispettati per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla sua cessazione.

Art. 4 - Proprietà Intellettuale

Le Conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della medesima (*Background*), così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato dell'attività oggetto del presente accordo, rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati (*Sideground*).

Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili di cui all'art. 9 dovranno comunicarsi i dati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nello svolgimento delle attività.

I risultati e i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività oggetto del presente accordo e sviluppati congiuntamente dalle Parti saranno di titolarità del ISPRO e della Scuola in parti uguali.

Art. 5- Pubblicazioni

ISPRO riconosce che i docenti e/o i ricercatori della Scuola potrebbero voler pubblicare una parte o la totalità dei risultati scientifici raggiunti nell'ambito delle attività regolate del presente accordo. Le modalità di diffusione dei dati di confronto saranno definite congiuntamente.

In ogni caso i dati non saranno oggetto di pubblicazione, senza previa autorizzazione di ISPRO per la parte di propria competenza. ISPRO si impegna pertanto, dopo aver avuto la possibilità di esaminare le bozze della pubblicazione ed aver verificato l'assenza di violazioni degli accordi di riservatezza definiti nel presente accordo, a non impedire né ostacolare la pubblicazione dei suddetti risultati secondo la comune prassi accademica.

Nella pubblicazione inerente i risultati della ricerca, ISPRO dovrà essere sempre menzionata come co-promotore dell'opera.

Art. 6 - Sicurezza

I Datori di lavoro della Scuola e di ISPRO considerano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto del presente contratto come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del presente atto. Le Parti si impegnano pertanto fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di un'Amministrazione, è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".

Le attività di cui al presente accordo contemplan la possibilità che il personale dipendente, collaboratore ed in formazione di una Parte acceda presso la/e Sede/i dell'altra, anche per il compimento di parte della prestazione.

Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano nei locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori dell'altra Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).

Nel caso in cui l'accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell'altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant'altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all'uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie Sedi.

Art. 7 - Recesso

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo di posta elettronica certificata all'attenzione dei Referenti di cui all'art. 9.

ISPRO, qualora intenda recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, dovrà corrispondere all'Istituto la quota parte di contributo corrispondente alle attività espletate sino alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 8 – Contributo e pagamenti

Nel rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti e delle finalità istituzionali delle Amministrazioni coinvolte, per le attività definite all'articolo 2, ISPRO si impegna a versare alla Scuola un corrispettivo onnicomprensivo di Euro 20.000 (Euro ventimila/00) per:

- La conduzione e gestione di attività strumentali e elaborazione dati per la valutazione della sperimentazione del progetto di oncologia territoriale;
- Partecipazione a momenti di coordinamento istituito da ISPRO con i dipartimenti oncologici e supporto nella redazione della delibera regionale.

Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

- Euro 5.000 alla sottoscrizione dell'accordo;
- Euro 15.000 a seguito della condivisione dei risultati della sperimentazione (attività 1) e supporto per la definizione dei requisiti per l'eventuale estensione della sperimentazione a livello regionale (attività 2).

Art. 9 - Responsabili dell'accordo e comunicazioni

La Scuola Superiore Sant'Anna indica quale Responsabile scientifico del Progetto la Dr.ssa Francesca Ferrè.

ISPRO indica quale proprio Responsabile Dr. Tommaso Tanini.

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni contenute nel presente accordo sarà eseguita per iscritto con il mezzo ivi indicato e, laddove non precisato, a mezzo e-mail agli indirizzi di seguito indicati:

- alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa –all'attenzione del Responsabile scientifico: Istituto di Management, Piazza Martiri della Libertà 24 - Pisa, posta elettronica certificata: istituto-management@sssup.legalmail.it;

- a ISPRO -all'attenzione del Responsabile Dr. Tommaso Tanini, presso ISPRO, Villa delle Rose, Via Cosimo il Vecchio n. 2 - Firenze, posta elettronica certificata: ispro@postacert.toscana.it.

Art. 10 - Durata

Il presente accordo ha durata di 15 mesi dall'avvio delle attività del progetto, suddivisi indicativamente in 12 mesi per lo svolgimento della sperimentazione e 3 mesi per la relativa rendicontazione. Qualora le attività previste debbano protrarsi per un periodo maggiore di quello previsto, il termine di scadenza per la conclusione delle attività progettuali di ricerca potrà essere prorogato, previo accordo tra le Parti.

Art. 11 - Controversie e foro competente

ISPRO e la Scuola concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo, eventualmente ricorrendo agli strumenti offerti dalla normativa vigente in materia di composizione stragiudiziale delle controversie.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, entro tre mesi dall'inizio del tentativo di risoluzione stragiudiziale come specificato al comma precedente, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Pisa.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. Fermo restando che saranno usati i dati dei flussi amministrativi sanitari resi anonimi come da Accordo di collaborazione in essere tra il Laboratorio Management e Sanità e la Regione Toscana (Delibera Regionale n.247/2021), ciascuna parte è titolare del trattamento dei dati personali raccolti per le attività di cui al presente accordo. Qualora necessario, in relazione a specifici trattamenti, le Parti potranno regolamentare i relativi rapporti a norma di legge, nonché concordare azioni comuni per l'analisi dei rischi e l'adozione di misure tecniche e organizzative particolari per assicurare la protezione dei dati personali, con il coinvolgimento eventuale delle proprie Commissioni etiche, degli Uffici legali e dei rispettivi Responsabili della protezione dei dati (D.P.O.). Tali azioni potranno prevedere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'adozione di misure tecniche e organizzative aggiuntive derivanti dall'analisi e valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment), nonché la stipula di accordi e/o clausole

e/o protocolli operativi per la gestione delle modalità e degli obblighi connessi a uno o più trattamenti.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo ed agli Allegati, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., nonché dal Regolamento UE n. 679/2016.

Art.13 – Sottoscrizione, oneri fiscali e registrazione

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. L'imposta di bollo sull'originale informatico ed i relativi allegati di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'Allegata Tabella A – Tariffa Parte I, è assolta dalla Scuola. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del DPR n. 131/1986, con oneri a carico della Parte richiedente.

Art.14 - Modello di comportamento

ISPRO dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Codice di comportamento interno della Scuola visualizzabili sul sito Internet istituzionale www.santannapisa.it al seguente link:

Codice Etico: https://www.santannapisa.it/sites/default/files/Codice_Etico.pdf

Codice di Comportamento:

https://www.santannapisa.it/sites/default/files/Codice_di_comportamento.pdf

Letto, confermato e sottoscritto.

Pisa, lì

Firenze, lì

f.to dgt.

f.to dgt.

Per la Scuola

Per l'Istituto per lo Studio, la
Prevenzione e la Rete Oncologica -
ISPRO

Il Direttore dell'Istituto di Management

Il Direttore Generale

(Prof. Andrea Mario Cuore Piccaluga)

(Prof. Gianni Amunni)

(riproduzione di documento sottoscritto
digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 22
D.Lgs. 82/2005)

(riproduzione di documento sottoscritto
digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 22
D.Lgs. 82/2005)